

Allegato "A"

Repertorio numero 8.912

Raccolta numero 1.411

STATUTO DELLA COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'associazione "Comunità Capodarco di Roma - ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Essa ha sede in Roma, via Lungro 3.

La Comunità Capodarco di Roma - ONLUS è socia della comunità generale "Comunità di Capodarco" con sede a Fermo (AP), eretta in ente morale con D.P.R. 25 gennaio 1971, n. 105, di cui condivide lo spirito e le finalità.

L'associazione utilizzerà l'acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o pubblicazione rivolto al pubblico.

Art. 2

Scopi dell'associazione

L'associazione, che non ha fini di lucro diretto o indiretto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e in particolare:

1. lo sviluppo integrale, la formazione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale, l'inserimento professionale e la tutela della persona ponendo particolare attenzione agli invalidi, agli emarginati, agli anziani, ai giovani a rischio sociale ed ai minori;
2. la rimozione di ogni ostacolo alla salute fisica e psichica delle persone, il pieno rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;
3. l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso il servizio di trasporto delle persone disabili e la lotta contro tutte le forme di emarginazione.

Per la matrice cristiana di parte dei suoi membri e per l'esperienza di servizio attorno all'uomo di tutti la Comunità Capodarco di Roma - ONLUS è luogo di incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l'impegno vitale.

Art. 3

Attività

L'associazione persegue i suoi fini per mezzo delle seguenti attività:

1. promuove, crea e gestisce, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari, realtà di lavoro, di formazione, di formazione professionale, di orientamento scolastico e professionale e di inserimento lavorativo rivolte sia a soggetti deboli o emarginati (come titolo semplificativo e non tassativo, handicappati fisici, mentali, giovani disoccupati, giovani a disagio ecc.) sia ad operatori sociali, di servizio, di istruzione, di educazione, di ricerca e di abitazione;
2. promuove una partecipazione ad una sobria, libera e solidale vita familiare, di gruppo, relazionale e di lavoro;
3. mantiene costanti rapporti di collaborazione con le comunità che operano nell'ambito regionale con il nome di "Comunità di Capodarco" e con altri enti che operano nel settore del disagio al fine di confrontare, aggiornare e migliorare la qualità del proprio intervento;
4. favorisce la partecipazione all'associazione di quanti intendano condividere le finalità quali volontari, obiettori di coscienza in servizio civile, collaboratori, simpatizzanti, soci, sostenitori e gli stessi utenti dei servizi, al fi-



ne di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone e della società, nonché modalità capaci di vincere l'emarginazione;

5. promuove e sostiene lo svolgimento di attività assistenziali e di inserimento lavorativo, organizzate anche in forma di cooperative e di imprese sociali per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, e comunque potrà svolgere solo attività di cui all'art. 10, numero 1, lettera a, del Decr. Leg.vo 460/97, ovvero attività accessorie o integrative delle medesime.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di sua proprietà;
- b) beni ceduti o dati in godimento in qualsiasi forma (uso, usufrutto, ecc.) da parte dell'Ente Morale Comunità di Capodarco;
- c) da ogni altra entrata destinata ad incrementare il patrimonio medesimo;
- d) dalle somme contenute nel "fondo patrimoniale" eventualmente costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio.

Art. 5

Entrate dell'associazione

Per il perseguimento delle proprie attività, l'associazione si avvale delle seguenti entrate:

- a) rendiconto del patrimonio;
- b) quote associative;
- c) contribuzione dei soci;
- d) eventuali convenzioni con enti pubblici o privati;
- e) contributi di sostenitori sia pubblici che privati;
- f) ogni altra risorsa non destinata ad incrementare il patrimonio.

Eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma le suddette risorse nonché fondi, riserve o capitale, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture delle stesse previste.

Art. 6

Associati

Possono essere Soci le persone in età adulta che condividono lo spirito e la prassi dell'associazione che si impegnano a perseguire attivamente i fini associativi e le modalità di partecipazione dell'associazione.

La richiesta scritta per essere ammessi come soci alla Comunità Capodarco di Roma - ONLUS viene presentata al Consiglio di Comunità specificando:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, professione e cittadinanza;
- b) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Comunità;

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dallo statuto e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.



Il socio si impegna al pagamento delle quote sociali secondo le indicazioni del Consiglio di Comunità.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

La qualità di socio non è trasmissibile e le quote annuali non sono rimborsabili.

L'associazione si avvale anche dell'apporto dei sostenitori i quali, condividendo le finalità, concorrono a sostenere le attività e i progetti con regolari contributi economici.

I soci e i sostenitori hanno diritto a ricevere informazioni sulle attività della Comunità attraverso la pubblicazione di un periodico dell'associazione.

Art. 7

Perdita della qualità di associato

La qualità di socio si perde per:

- comportamenti attivi lesivi od omissivi che contrastino con le finalità sociali;
- il mancato pagamento della quota sociale che si protragga per oltre due anni consecutivi.

La pronuncia di decadenza dalla qualità di socio è adottata dal Consiglio della Comunità Capodarco di Roma - ONLUS.

L'esclusione dei soci viene deliberata in assemblea.

Contro la decisione dell'Assemblea è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria a norma di legge.

Art. 8

Organi dell'associazione

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, nel pieno rispetto della pari opportunità tra donne ed uomini.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio della Comunità;
- Il Comitato esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea dell'associazione è composta da tutti i soci della Comunità Capodarco di Roma - ONLUS ed è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Comunità almeno due volte l'anno.

Può essere convocata su richiesta di un quarto dei soci.

L'Assemblea dell'associazione è valida se sono avvertiti tutti gli aventi diritto per iscritto e almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea dell'associazione si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Per regolare la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria occorre la presenza e la rappresentanza di almeno la metà dei soci e per la validità delle delibere il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria può deliberare a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche dello statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.



Ogni socio ha diritto a un voto e non può avere più di una delega.

I soci maggiorenni ed i rappresentanti degli enti Morali partecipanti all'Associazione, non possono in ogni caso essere esclusi dall'esercizio nel diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 10

Competenza dell'Assemblea

È competenza dell'Assemblea ordinaria:

- 1) nominare il Consiglio di Comunità;
- 2) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti ed il presidente dello stesso;
- 3) approvare il regolamento interno della Comunità;
- 4) deliberare sull'indirizzo generale dell'Associazione e individuare le direttive di realizzazione dei suoi progetti;
- 5) approvare i bilanci preventivo e consuntivo relativo alla amministrazione dell'associazione;
- 6) nominare tra i soci della Comunità Capodarco di Roma - ONLUS i delegati all'Assemblea dell'Ente morale Comunità di Capodarco;

È competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto e del regolamento interno;
- 2) sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- 3) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 11

Consiglio di Comunità

L'associazione è diretta dal Consiglio di Comunità. Il numero dei componenti sarà determinato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio è convocato dal presidente dell'associazione, o da almeno la metà dei consiglieri in carica, almeno ogni quattro mesi.

La convocazione viene fatta per iscritto almeno tre giorni prima della data di riunione o un giorno prima in caso di urgenza.

Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Compiti del Consiglio di Comunità

Sono compiti del Consiglio di Comunità:

1. eleggere il Presidente, il Vice presidente, e i componenti del Comitato esecutivo;
2. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e dei mezzi finanziari dell'associazione;
3. promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'indirizzo generale dell'associazione deliberato dall'Assemblea;
4. presentare all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 maggio il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo dell'anno in corso, accompagnato dalla relazione al bilancio;
5. deliberare circa l'attività di sostegno e di collaborazione dell'associazione con l'Ente Morale Comunità di Capodarco;
6. mantenere l'unità della Comunità;
7. stabilire l'importo delle quote associative;
8. redigere il regolamento interno dell'associazione sottoponendolo alla approvazione della Assemblea;



9. provvedere all'ammissione di nuovi soci;

Il Consiglio di Comunità informerà tutta la sua azione ad uno spirito di servizio e di partecipazione di tutti i soci così da essere strumento valido di vita comunitaria.

Il consiglio di Comunità dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili. Nell'arco del triennio può essere sostituito per cooptazione solo un numero di consiglieri inferiori alla metà del numero dei componenti eletti.

Il Consiglio informerà regolarmente i soci sulle attività e sulle decisioni assunte.

Art 13

Il Presidente e i suoi compiti

Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale della stessa.

Convoca l'Assemblea ed il Consiglio della Comunità.

In caso di comprovata urgenza e necessità convoca almeno un giorno prima il Consiglio di Comunità.

Promuove la cooperazione tra i soci e gli organi della associazione nel rispetto del presente statuto.

Art. 14

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o su espressa delega.

Art. 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere, che è un dipendente amministrativo della associazione, redige i bilanci consuntivo e preventivo della Comunità e li sottopone al Consiglio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il tesoriere rimane in carica fino a revoca da parte del Consiglio di Comunità.

Il tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio di Comunità senza diritto di voto.

Art. 16

Il Comitato esecutivo e i suoi compiti

Il Comitato esecutivo nominato dal Consiglio di Comunità è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario generale, dal Tesoriere e da due membri eletti dal Consiglio di Comunità.

Il Comitato esecutivo attua le delibere del Consiglio di Comunità, crea gruppi di lavoro composti da soci e da esperti non soci, cura le comunicazioni sociali.

Art. 17

Il Segretario generale

Il Segretario generale, che è un dipendente amministrativo dell'associazione, esegue gli atti predisposti dal Consiglio di Comunità e dal Comitato esecutivo, coordina i servizi e i progetti dell'associazione rendendone conto al Consiglio di Comunità.

Il Segretario generale presenta al Consiglio di Comunità una relazione periodica sullo stato delle attività della Comunità.

La carica di segretario generale è incompatibile con le altre cariche associative ivi compresa quella di consigliere della associazione.

Il Segretario generale rimane in carica fino a revoca da parte del Consiglio di Comunità.

Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Comunità e del Comitato esecutivo senza diritto di voto.



Art. 18

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, senza supplenti, di cui uno socio dell'associazione e uno esperto in materie giuridico/economiche, munito di adeguato titolo di studio.

Esso effettua la vigilanza contabile dell'attività generale della Comunità e trasmette la relazione al bilancio annuale dell'Assemblea.

Il Collegio dei revisori vigila, inoltre, sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura dell'associazione e alle attività svolte.

È presieduto da un Presidente nominato, insieme ad altri due membri, dall'Assemblea della Comunità.

Art. 19

Estinzione e scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale provvedimento è assunto con deliberazione dell'Assemblea, adottato dopo avere sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662 del 1996. Con la stessa deliberazione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori definendone i poteri.

Art. 20

Norme finali

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia di persone giuridiche private.